

L'APERTURA DEI DATI PER LA CONOSCENZA PARTECIPATA DELL'ARCHEOLOGIA DI ROMA: IL DATA LICENSING DEL PROGETTO SITAR

1. L'APERTURA DEI DATI VISTA DALLA PROSPETTIVA DELLA VALIDAZIONE PARTECIPATA

Il IV Convegno di Studi SITAR 2015, promosso dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma (SSCol)¹, e la pubblicazione dei relativi Atti hanno offerto l'opportunità di riconsiderare le principali scelte messe a punto dalle istituzioni culturali e scientifiche in tema di apertura e disseminazione di dati e documenti. Il tema non è nuovo ed è stato già affrontato recentemente in varie occasioni di confronto tra il settore dei beni culturali, quello della ricerca e quello degli esperti di diritto (cfr. in particolare: MAPPA 2012, 2013; SERLORENZI 2013; ICCU 2015; SERLORENZI, LEONI 2015; RONZINO 2016). Tuttavia, il dibattito si sta ulteriormente articolando alla luce delle novità giuridiche dell'ultimo anno, anche in base alle quali sono state messe in atto iniziative da parte di alcuni istituti centrali e periferici².

In questo scenario in rapida evoluzione, in cui l'apertura e l'accessibilità ai dati e documenti risulta prioritaria e necessita di divenire "assoluta"³, occorre riconsiderare anche il significato dei processi di validazione dei contenuti informativi che le pubbliche amministrazioni producono e detengono, e dei quali esse sono tenute a garantire la qualità e la validità, così come sancito dalla

¹ All'atto del IV Convegno di Studi SITAR 2015, la tutela del patrimonio archeologico di tutto il centro storico e del territorio comunale di Roma era ancora competenza indivisa della SSCol, così come la piattaforma web del SITAR rappresentava allora lo strumento di gestione della conoscenza territoriale proprio dell'unica Soprintendenza archeologica romana. Pur essendo intervenuta in questi mesi la riorganizzazione profonda del MiBACT, tuttora in corso, in questa sede si continua a fare riferimento alla SSCol in relazione all'implementazione della piattaforma SITAR, sebbene quest'ultima stia rappresentando già da diversi mesi un servizio trasversale a tutti i nuovi istituti MiBACT che discendono dalla riorganizzazione dell'unica preesistente Soprintendenza archeologica romana.

² A tale riguardo, risulta molto significativo il lancio dell'iniziativa del MiBACT tesa alla realizzazione della "Digital Library Italiana", coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che sperabilmente integrerà l'ampio portfolio di esperienze progettuali e buone pratiche maturate negli ultimi anni anche nell'ambito degli istituti periferici e delle soprintendenze (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1485213559.html; http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/381/norme-regolamenti-e-circolari/normeeregolamenti_5076b059e5b85/152/).

³ A questo proposito è intervenuta anche la L. 124/2017 riconoscendo la possibilità della libera riproduzione dei beni culturali. Si vedano in proposito i contributi di S. Aliprandi e M. Modolo in questo volume.

normativa vigente⁴. Nondimeno, risulta evidente che in tali processi entrano in gioco aspetti strutturali, quali la grande mole degli elementi da validare e la necessità di identificare e promuovere concretamente forme di revisione collaborativa dei dati di base e delle conoscenze che ne derivano. In particolare, quest'ultimo aspetto caratterizza gli approcci attualmente più diffusi nella progettazione di nuovi servizi informativi e di gestione della conoscenza basati sui paradigmi della co-creation⁵ e della Digital Social Innovation⁶, applicati in differenti contesti di sviluppo promossi e finanziati soprattutto a livello europeo (EC 2015, 2017; BELLINI *et al.* 2016; BOSCOLO *et al.* 2016; STOKES, BAECK, BAKER 2017). Si tratta, dunque, di ripensare il rapporto delle pubbliche amministrazioni con i differenti profili di utenza e di sperimentare nuovi approcci alla revisione partecipata dei dati, che siano orientati al modello del crowdsourcing e alla piena collaborazione con i singoli portatori di interesse (CLUBB, LANG 1996; MIBACT 2014, 5; SERLORENZI *et al.* 2015a)⁷.

In linea con la più moderna concezione dell'archeologia pubblica, anche nel contesto del Progetto SITAR e, in particolare, durante il percorso di implementazione della relativa piattaforma web (<http://archeositarproject.it/>) e del repository pubblico che accoglie, organizza e diffonde la conoscenza archeologica di Roma, è andata maturando la chiara convinzione che sia importante non solo una "accessibilità totale" dei dati⁸, ma soprattutto una loro elaborazione interpretativa basata su processi e strumenti digitali di revisione e validazione realmente partecipativi. Difatti, il lungo lavoro finora maturato ha posto in luce due aspetti essenziali: 1) solo una progressiva integrazione delle informazioni archeologiche presenti nei diversi archivi pubblici è in grado di innescare un circuito virtuoso di disseminazione di nuovi elementi conoscitivi e scientifici; 2) solo il reale coinvolgimento degli utenti stessi, a partire dagli esperti di settore, dalle università, dagli amministratori pubblici, nonché dai professionisti, può rendere più rapido il processo di perfezionamento della conoscenza archeologica e può permettere di rendere riutilizzabili i risultati da tutta l'ampia comunità di utenti.

Ciò è tanto più vero nel caso di Roma in cui il patrimonio conoscitivo è pressoché infinito e occorre mettere in atto politiche virtuose a cui prendano

⁴ Cfr. in particolare le prescrizioni in ordine alla qualità delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013, art. 6 (Qualità delle informazioni).

⁵ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/co-creation-open-innovation/>; <https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/three-essential-steps-co-creation/>.

⁶ <https://digitalsocial.eu/>; <https://www.dsimanifesto.eu/>.

⁷ A tale riguardo, risulta molto interessante il paradigma di validazione partecipata adottato nel progetto "Antenati - Gli archivi per la ricerca anagrafica", promosso dall'Istituto Centrale per gli Archivi del MiBACT, nell'ambito del Sistema Archivistico Nazionale (<http://www.antenati.san.beniculturali.it/cerca-le-origini-della-tua-famiglia/>).

⁸ Nel senso giuridico formulato dal D.lgs. 33/2013, art. 1 (Principio generale di trasparenza).

parte tutti gli attori istituzionali, della ricerca e del professionismo per approfondire i numerosi aspetti della conoscenza scientifica del centro storico e del territorio, attraverso l'attuazione della più completa interoperabilità tra gruppi di lavoro e sistemi informativi tematici.

Alla luce di questi elementi di riflessione risulta quanto mai strategico mettere in atto le giuste procedure di apertura e riuso dei dati archeologici e delle conoscenze che ne derivano, con un'opportuna attenzione al rispetto delle responsabilità istituzionali connesse. A tale riguardo, gli orientamenti della SSCol in tema di apertura e riuso di dati, si stanno configurando su impulso particolare del Progetto SITAR e delle procedure collaborative che la piattaforma web consente di attivare e supportare. Già in precedenza si erano formulate prime considerazioni in merito, focalizzando alcune questioni correlate alla pubblicazione di dati e metadati del SITAR attraverso le sue applicazioni web (JOVINE, BOI, STACCA 2015; SERLORENZI *et al.* 2013, 2015b, 2016a, 2016b). Poiché allo stato attuale appaiono più definiti gli indirizzi giuridico-amministrativi fissati nel quadro normativo, l'occasione di questo contributo è stata utile per riconsiderare e ampliare le precedenti riflessioni, soprattutto per ciò che concerne la definizione delle licenze d'uso dei dati, dei contenuti e delle conoscenze sistematizzati e messi a disposizione degli utenti attraverso la piattaforma web del SITAR.

2. ORIENTAMENTI CULTURALI E RIFERIMENTI GIURIDICI PER L'APERTURA E IL RIUTILIZZO DEI CONTENUTI NELLA PIATTAFORMA SITAR

2.1 *I contenuti informativi del SITAR e i riferimenti giuridici utili alla loro definizione*

Per poter valutare compiutamente il rapporto tra i processi di validazione e apertura dei dati nell'ambito del Progetto SITAR, è opportuna una disamina dei riferimenti normativi sui quali si sta strutturando la politica di data licensing della piattaforma informativa della SSCol⁹. Tale analisi si rivela importante, tra l'altro, in un momento storico e culturale in cui si evidenziano alcuni percorsi ancora aperti di aggiornamento del diritto, che non sempre il legislatore ha potuto coordinare in modo adeguatamente efficace. Ciò, peraltro, nello scenario in cui le recenti azioni giuridiche sopra richiamate stanno imprimendo alle procedure di accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni un'accelerazione finora mai verificatasi, il cui portato effettivo potrà essere valutato solo nei prossimi tempi.

Anzitutto, è necessario perimetrare l'oggetto delle nostre riflessioni in quanto nel dibattito pubblico di questi ultimi anni si è trattato ampiamente di dati delle pubbliche amministrazioni, dati pubblici o di pubblico dominio,

⁹ I testi legislativi (in vigore alla data del 29/08/2017) sono estratti dal portale giuridico <http://www.normattiva.it/>, se non diversamente indicato.

Open Data e dati in formato aperto, così come del diritto e dei limiti della riproduzione dei beni culturali. In particolare, quest'ultima ha rappresentato l'oggetto più frequente delle istanze di apertura e condivisione che sono state avanzate, in primo luogo, dal settore della ricerca alle istituzioni culturali pubbliche e private (MAPPA 2012, 2013; CIURCINA 2013; CIURCINA, GROSSI 2013, 2016; ICCU 2015; AGID 2016; RONZINO 2016; ALIPRANDI in questo volume; MODULO 2017; MODULO in questo volume; POZZO in questo volume), avviando nuove riflessioni verso risposte e spunti risolutivi che, tuttavia, in molti casi non hanno contemplato a tutto tondo la prospettiva delle istituzioni culturali, in particolare delle soprintendenze del MiBACT.

Per quanto riguarda, nello specifico, i dati di base del SITAR presenti negli archivi della Soprintendenza e organizzati nella piattaforma web, si possono individuare tre macro-insiemi sulla base del loro contenuto sostanziale, valutato in base al contesto di formazione di ciascun dato, documento ed elemento di conoscenza. In estrema sintesi, si tratta dei seguenti raggruppamenti:

- 1) dati e documenti di contenuto prettamente amministrativo prodotti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di tutela archeologica, monumentale e paesaggistica, e di conservazione e restauro;
- 2) dati e documenti di contenuto propriamente scientifico e tecnico prodotti da soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti amministrativi di tutela, in particolare di archeologia preventiva negli interventi di conservazione e restauro;
- 3) dati e documenti di contenuto scientifico prodotti per la SSCol da altri soggetti pubblici e privati – per lo più da università, accademie, enti di ricerca e professionisti – nell'ambito di specifici progetti di ricerca e di studio eterogenei per geni e finalità.

Nei primi due casi ci si trova di fronte ad un'unica, ampia fattispecie di documenti che, pur presentando alcune differenze formali, ai fini della presente analisi sono accomunati da un aspetto peculiare che è quello della loro natura giuridico-amministrativa, dal momento che essi vengono generati fin dall'inizio in qualità di atti amministrativi. Nello specifico del punto 2, si tratta degli accertamenti scientifici e tecnici che risultano strettamente necessari all'espletamento dei compiti istituzionali delle soprintendenze, enti preposti, per legge, alla tutela e conservazione del patrimonio archeologico¹⁰. Si tratta, dunque, di documentazioni formate entro l'ambito dell'azione amministrativa degli istituti territoriali del MiBACT – rappresentati dai funzionari in veste di responsabili del procedimento – per i quali il primo onere è quello di redigere

¹⁰ Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), del D.P.C.M. 171/2014 e dei più recenti atti legislativi di attuazione della riforma ministeriale avviata ai sensi della L. 208/2015, art. 1, c. 327, quali il D.M. MiBACT 44/2016 di riorganizzazione del ministero e delle sue strutture centrali e periferiche.

tutti gli atti amministrativi, scientifici e tecnici necessari per attestare e tutelare la presenza del valore culturale di beni pubblici e/o privati. Tutte le azioni intraprese a questo scopo generano degli atti che si possono definire documenti “endo-procedimentali”, cioè necessari al perfezionamento dei procedimenti amministrativi che ciascuna soprintendenza è tenuta a adottare: in questa veste giuridico-amministrativa essi vengono trasposti in forma di metadati e oggetti geo-spaziali nella banca dati pubblica della SScol.

In prima istanza, dunque, il SITAR rappresenta un repository i cui confini sul piano giuridico dei contenuti sono rappresentati dai seguenti riferimenti normativi:

– L. 241/1990, art.22 (Definizioni e principi in materia di accesso), c.1, lett. d: «Ai fini del presente capo si intende: [...] d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». Alla luce di questo dettato normativo, gli oggetti digitali presenti nel SITAR – rappresentazioni “elettromagnetiche”, appunto, degli atti e dei documenti originari – e i loro metadati possono essere considerati “documenti amministrativi” a tutti gli effetti.

– Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ai sensi del D.lgs. 82/2005, art.1 (Definizioni), c. 1, lett. i-bis - i-quinquies, in merito alla equivalenza tra documenti analogici e digitali, e lett. p e p-bis, circa la definizione di documento informatico e di documento analogico; artt. 20 - 23-quater, in tema di valore giuridico delle diverse versioni di documenti; art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico): «Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa [...]» (c. 1); «La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati [...]» (c. 2); «Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento [...]» (c. 2-bis); «[...] esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990» (c. 2-quater).

– D.P.R. 184/2006, art. 7 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso), c. 2: «L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e

appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento». Per conseguenza, l'accesso ad un contenuto informativo presente nella piattaforma SITAR in forma di documento amministrativo individuato ai sensi della L. 241/1990, art. 22, c. 1, lett. d, comporta per legge la facoltà degli interessati di accedere a tutti gli altri documenti richiamati e facenti capo al medesimo procedimento. Questo elemento giuridico, peraltro, è assai rilevante ai fini dell'accesso a dati e documenti pubblicati attraverso la piattaforma SITAR, dal momento che la nozione di "soggetti interessati" è stata notevolmente estesa dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 97/2016.

– D.L. 83/2014 (convertito dalla L. 106/2014), art. 12, c. 1-ter: «Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio [...] sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Oltre a ribadire l'obbligo di pubblicità e trasparenza per tutti gli organi del MiBACT, tale riferimento pone in particolare evidenza il duplice valore giuridico-amministrativo e scientifico-culturale insito in tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Ministero e dai suoi istituti, e l'importanza della loro pubblicazione integrale nei siti istituzionali, pur nel rispetto delle tutele di legge vigenti.

Le norme sopra citate sono evidentemente stringenti rispetto ai dati e documenti endo-procedimentali, mentre esse possono non trovare in tutti i casi una diretta ed esclusiva applicazione alle tipologie documentali comprese nel soprarichiamato punto 3, ovvero a quei documenti che vengono prodotti, oltre che dalla Soprintendenza, da molti altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di progetti di ricerca scientifica programmata e di studio, condotti sul campo e/o in archivio, e che non risultano strettamente correlati con procedimenti amministrativi di tutela e conservazione del patrimonio culturale. Difatti, va rammentato che, sebbene le soprintendenze rappresentino il MiBACT quale unico soggetto titolare delle ricerche archeologiche¹¹, l'attuazione di tali tipi di ricerche pone molto spesso in atto delle procedure che possono generare documenti non sempre riconducibili alla fattispecie giuridica dei "documenti

¹¹ Cfr. nota 10.

amministrativi”. Considerata tale peculiarità, dunque, in questa sede ci si riferisce ad essi come contenuti e risorse digitali “non endo-procedimentali” per un’opportuna distinzione degli aspetti giuridici della loro apertura e disseminazione, anche se in vero la stessa citata L. 241/1990, art. 22, c. 1, lett. d, consenta di per sé di identificare quale “documento amministrativo” «ogni rappresentazione [...] del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

Resta dunque evidente come per definire giuridicamente tali dati, documenti e contenuti digitali, sia necessario un opportuno coordinamento con le altre norme vigenti. In questi casi particolari, infatti, si deve tenere giusto conto anche del dettato della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) circa i diritti diversi da quelli morali sanciti negli artt. 20-24, e in merito ai diritti del costituente di banche dati (artt. 1, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis, 102-ter), in tutti quei casi in cui essi risultino effettivamente rilevanti¹². Inoltre, vanno fatte salve le tutele previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

La natura non endo-procedimentale, pertanto, caratterizza la seguente documentazione:

- copie digitali, parziali o integrali, di elaborati scientifici e tecnici originali, prodotti nell’ambito dei tipi specifici di interventi di ricerca sopra richiamati;
- estratti di pubblicazioni più o meno recenti, disponibili o meno in versione open access;
- copie digitali di fonti archivistiche conservate sia presso gli archivi della SScol, sia in altri istituti MiBACT, enti pubblici ovvero presso archivi privati;
- parti di banche dati scientifiche e/o cartografiche, disponibili in versione sia digitale che analogica, già pubblicate o meno come Open Data dai rispettivi soggetti produttori e/o editori.

Ovviamente, per poter procedere ad una pubblicazione totale o parziale di siffatti documenti occorreranno tutti i consensi del caso e il rispetto della normativa sul diritto d’autore. In tal senso, non nuoce ricordare ancora una volta che tali materiali vengono digitalizzati e archiviati all’interno della piattaforma SITAR solo come risorse informative aggiuntive rispetto ai documenti originari

¹² Ad esempio laddove in taluni documenti del repository del SITAR risultino trasposti insieme o parti di raccolte di dati e documenti organizzati e resi accessibili secondo modalità originali da soggetti terzi, anche ove tali insiemi o parti siano stati eventualmente ridotti, assemblati o comunque rielaborati allo scopo specifico. Questi casi, evidentemente, vanno contemplati sempre con riguardo ai casi di esclusione di applicazione di tali tutele, previsti nella stessa L. 633/1941.

di cui è titolare la SSCol. Essi, pertanto, assumono il ruolo di risorse integrative (fonti descrittive, elaborati cartografici e riprese fotografiche di beni, evidenze e reperti) o di fonti supplementari (come nel caso della letteratura scientifica richiamata in relazioni scientifiche ed elaborati endo-procedimentali).

2.2 Il concetto di “creatività” nella documentazione archeologica

Prima di contestualizzare in dettaglio l’apertura, l’accesso e il riutilizzo dei contenuti della piattaforma SITAR, è importante formulare un richiamo alla discussione che si è sviluppata negli anni in merito alla produzione di documentazione archeologica nei procedimenti di tutela e conservazione promossi dal MiBACT. Pur nella notevole ampiezza teorico-giuridica di tale dibattito, infatti, emergono alcuni elementi residuali di incertezza interpretativa che si riflettono inevitabilmente sulle scelte istituzionali e amministrative effettuate in tema di “accessibilità totale” e disseminazione delle conoscenze scientifiche prodotte in ambito endo-procedimentale.

L’aspetto che ha generato nel tempo più di qualche dubbio è rappresentato dalla “creatività” che entra in gioco nella produzione di questo specifico genere di documentazione archeologica. Nelle varie sedi di confronto pubblico, finora se ne è parlato principalmente in termini di pre-condizione necessaria per poter determinare l’applicabilità a questa fattispecie documentale delle tutele previste dalla L. 633/1941, dando luogo a differenti riflessioni e posizioni (cfr. in particolare CIURCINA 2013; CIURCINA, GROSSI 2013, 2016; SERLORENZI *et al.* 2013, 2016; ALIPRANDI in questo volume; MODOLO in questo volume).

Per alcuni versi la componente creativa sembra non entrare in gioco nella produzione degli elaborati archeologici endo-procedimentali¹³, mentre per altri l’incertezza della sua sussistenza ha indotto a più prudentiali considerazioni e orientamenti (CIURCINA 2013; CIURCINA, GROSSI 2013, 2016). In effetti, ricercare l’esistenza o meno dell’elemento creativo in un qualsiasi prodotto delle attività di documentazione archeologica endo-procedimentale – una scheda di unità stratigrafica o un simile apparato analitico, una ripresa fotografica di normale documentazione di uno scavo, un elaborato planimetrico o una sezione, un diagramma stratigrafico o anche una relazione archeologica – non sembra essere la via più semplice per giungere alla condivisione di chiare regole di riferimento per l’apertura, l’accesso e il riutilizzo dei dati.

Di fatto, creatività c’è stata, c’è e ci sarà sempre in ogni atto cognitivo umano connesso alla documentazione del patrimonio archeologico e in genere culturale, sebbene esso possa risultare per taluni aspetti “seriale” nella sua espressione di metodo e di contenuto. Non fosse altro che per il fatto essenziale

¹³ Questa interpretazione era stata avanzata precedentemente nell’ambito delle prime riflessioni emerse nell’ambito della SSCol (cfr. SERLORENZI *et al.* 2013, 2016); cfr. anche MODOLO in questo volume.

che l'archeologo, il geologo, l'antropologo, così come gli altri professionisti impegnati al loro fianco, sono tutti agenti tenuti ad essere consapevolmente creativi nel momento in cui vengono incaricati di analizzare, valutare e rappresentare – in prima istanza di fronte al responsabile del procedimento amministrativo – il bene archeologico rispetto al quale è stato necessario attivare le procedure di tutela e coinvolgere gli stessi professionisti¹⁴.

Dunque, la prospettiva più utile nell'ottica condivisa in questa sede appare quella di verificare entro quali condizioni giuridiche e operative tale creatività si attivi di volta in volta, e, di conseguenza, come essa vada opportunamente riconosciuta, tutelata e valorizzata. Anzitutto è incontrovertibile come essa sia strettamente connessa con l'oggetto di studio dell'archeologo, «non esistendo senza la concretezza [...] della realtà archeologica» (MODULO in questo volume), e come, pertanto, non si tratti di un atto creativo attivato autonomamente da un archeologo o un qualsiasi altro professionista all'opera nella filiera amministrativa e scientifica endo-procedimentale. Si tratta, pertanto, di ravvisare in tali contesti operativi quell'elemento creativo che coincide proprio con la stessa professionalità entro cui il soggetto si muove per dovere deontologico e che risiede fondamentalmente nel riconoscimento stesso del bene culturale, intendendo anche le stratigrafie antiche e qualsiasi testimonianza avente valore di civiltà. In altri termini, siamo di fronte a casi del tutto differenti da quelli in cui, invece, operano autonomamente un artista o un autore, generando quelle tipologie di opere che sono soggette alle tutele previste dalla L. 633/1941.

Al contrario, una effettiva autonomia creativa che possa giustificare il richiamo al dettato della L. 633/1941 è sicuramente ravvisabile nelle fasi di revisione e di sintesi scientifica, a volte curate da persone e in tempi diversi rispetto alla fase di formazione del dato primario e della relativa documentazione archeologica.

Molto illuminante e sicuramente utile a dirimere meglio la questione in oggetto è stato il recente intervento di Alberto M. Gambino¹⁵, che ha fornito un quadro delle norme giuridiche che entrano in gioco nell'attività archeologica. Essa risulta difatti ben distinguibile in tre fasi principali (acquisizione dei dati sul campo; rielaborazione dei dati o fase di studio; pubblicazione dei risultati) e ad esse corrispondono altrettanti comportamenti operativi graduati proprio in base all'autonomia creativa dei soggetti scientifici coinvolti.

¹⁴ Cfr. per gli orientamenti rilevanti anche il “Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali”, approvato dalla Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2015 (https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/codice-etica-deontologia-per-ricercatori-patrimonio-culturale-cnr.pdf).

¹⁵ Alberto M. Gambino è intervenuto con il suo contributo “Dati archeologici tra istanze di accesso e prerogative di tutela”, nell'ambito del convegno “I dati archeologici. Accessibilità, proprietà, disseminazione” che si è tenuto il 23 maggio 2017 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per meglio comprendere questo passaggio va infatti considerato che la prassi di incaricare professionisti esterni è unicamente dovuta alla carenza di personale interno nelle soprintendenze, ma se la documentazione di scavo fosse realizzata direttamente dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, essa sarebbe automaticamente considerata come insieme di atti e documenti amministrativi.

Peraltro, non va ignorato che la creatività che entra in gioco nella produzione di dati e documenti endo-procedimentali da parte del soggetto giuridico incaricato di realizzare indagini e documentazioni archeologiche, deve essere sottoposta ad una revisione documentale da parte della soprintendenza competente. Difatti, in capo a quest'ultima ricade la piena responsabilità scientifica e giuridica della valutazione e validazione degli elaborati utili ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi. In tal senso, valgono l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della L. 241/1990 e alcune delle disposizioni della Circolare 01/2016 emessa dalla già Direzione Generale Archeologia del MiBACT¹⁶ in relazione alla "Disciplina del procedimento [...] per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico" (cfr. in particolare i punti 9.4, 11.2, 12.1, 12.3)¹⁷.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, risulta molto più valido un approccio alla questione della creatività insita nelle documentazioni archeologiche di natura endo-procedimentale che non si disperda in valutazioni sulla sua sussistenza o meno, bensì espliciti il valore di questa specifica competenza creativa di archeologi e professionisti coinvolti. Dunque, seppure in altre sedi risultino già condivisi alcuni dubbi e limiti giuridici circa l'applicazione tout-court della stessa L. 633/1941 per alcuni tipi di documentazione archeologica endo-procedimentale (SERLORENZI *et al.* 2013, 2016; ALIPRANDI in questo volume; MODULO in questo volume)¹⁸, allo stato attuale, e quantomeno nel

¹⁶ La Direzione Generale Archeologia è confluita nella Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi del D.M. MiBACT 44/2016.

¹⁷ La circolare in esame rappresenta un buon punto di riferimento sebbene sia ancora basata sugli elementi legislativi del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) e, dunque, in attesa dell'opportuno aggiornamento circa i riferimenti al nuovo Codice degli appalti ai sensi del D.lgs. 50/2016, in particolare all'art. 25 e al Capo III, artt. 145-151. Nel suo insieme, difatti, in essa si ravvisano quelle indicazioni chiarificatorie che presumibilmente rimarranno invariate nella sostanza anche in un prossimo aggiornamento interpretativo e di indirizzo.

¹⁸ Tra gli altri riferimenti interni alla L. 633/1941, cfr. art. 11, competenza alle amministrazioni dello Stato del diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese, nonché «alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni»; art. 12-bis, titolarità del datore di lavoro circa il «diritto esclusivo di utilizzazione economica [...] della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro»; art. 87, nessun tipo di protezione per «fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili»;

contesto specifico del Progetto SITAR, sembra più che mai opportuno sottolineare l'importanza di distinguere tra quella che è un'azione creativa richiesta da una specifica professionalità all'opera in un contesto pubblico e quelle che sono le categorie di creatività tutelate per legge. Nel primo caso, infatti, si tratta di una competenza di creatività condizionata dalla filiera decisionale e operativa che la attiva e motiva, fermo restando il pieno riconoscimento della stretta relazione tra l'autore e ciascuna entità documentale prodotta¹⁹. Inoltre, riconoscere e segnalare in modo sistematico la componente creativa attraverso l'esplicitazione dell'autorialità significa riportare anche in capo all'autore di un dato di base o di un'intera documentazione archeologica la responsabilità scientifica "originale" circa la loro genesi, nonché, auspicabilmente, indurre ciascun autore e professionista ad una concreta partecipazione ai processi di validazione delle conoscenze archeologiche fondate direttamente o indirettamente su tali dati.

Un'ultima considerazione riguarda quei casi peculiari di relazioni scientifiche prodotte e consegnate nell'ambito della documentazione endo-procedimentale, laddove la loro particolare complessità di contenuti possa far insorgere eventuali dubbi residuali circa la rilevanza del diritto d'autore. Tuttavia, anche in questi casi si ritiene che sia comunque prevalente il contesto giuridico-amministrativo in cui hanno operato archeologi e professionisti e che una particolare ricchezza documentativa derivi da un comportamento del soggetto – un "comportamento concludente" si potrebbe definirlo giuridicamente – dettato da una deontologia professionale corrispondente alla volontà di fornire al funzionario un quadro analitico più approfondito, che senza dubbio in taluni casi tende ad una sintesi archeologica di livello superiore, ma che tuttavia ricade sempre entro le specifiche finalità del procedimento amministrativo.

2.3 Spunti di riflessione per la validazione partecipata e l'apertura della banca dati del SITAR

Alla luce di quanto detto finora, risulta più definito il perimetro giuridico-amministrativo dei documenti sistematizzati e accessibili attraverso la piattaforma SITAR ed è possibile focalizzare i riferimenti normativi che ne motivano l'apertura, l'accesso e il riutilizzo per differenti finalità.

artt. 88 e 89, competenza del diritto esclusivo sulle fotografie al datore di lavoro o al committente, e cessione del diritto esclusivo agli stessi mediante la consegna del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia; art. 92, durata ventennale del diritto esclusivo sulle fotografie.

¹⁹ La L. 633/1941 attraverso gli artt. 20-24 rappresenta un importante riferimento culturale, nel caso specifico, prima che giuridico; in tal senso, cfr. anche le disposizioni della stessa normativa in merito alla "creatività" insita nelle opere collettive (art. 3) e in traduzioni, modifiche, integrazioni, adattamenti, riduzioni, compendi (art. 4); alla difesa individuale dei diritti morali (art. 10); alle opere anonime o pseudonime (art. 21); alla menzione degli autori in caso di riutilizzo delle loro opere (art. 70, c.3; art. 90).

È evidente, anzitutto, l'aspetto culturale, prima ancora che giuridico, dei più recenti aggiornamenti legislativi, in particolare quelli introdotti nel cosiddetto "Decreto Trasparenza" che conferiscono il più ampio spettro al concetto di trasparenza della amministrazione pubblica²⁰: nel momento in cui l'apertura dei contenuti viene realmente garantita a tutti gli utenti in ragione del loro profilo operativo, l'impegno complessivo di revisione dei dati originari e delle loro rielaborazioni, e il loro confronto con i dati di nuova formazione possono essere opportunamente condivisi da molti utenti.

Ciò verso cui ci si orienta nell'ambito del Progetto SITAR è di fatto l'attivazione di un processo cooperativo che si avvicina moltissimo a quello della peer-review (ESF 2011). Si tratta, dunque, di dare pieno accesso a dati e documenti di base – dunque ai raw data dai quali sono stati estratti gli stessi record geo-spaziali e descrittivi della banca dati del SITAR – così che ogni nuova revisione operata tanto in seno alla SSCol, quanto dagli utenti esterni, possa rappresentare una tappa costruttiva del processo di elaborazione e validazione partecipata della conoscenza archeologica di Roma, in cui resta comunque fondamentale il ruolo ultimo della Soprintendenza in termini di coordinamento e di convalida finale. Si auspica così di produrre un vantaggio sia per gli utenti finali sia per la stessa SSCol, con particolare riguardo a tutte quelle attività di ricerca scientifica utili alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio, alla pianificazione condivisa, alla creazione di nuovi contenuti culturali. Ed anche al semplice interesse individuale per la conoscenza della storia e della cultura materiale antica di Roma.

Sul piano giuridico, questo approccio innovativo verso l'apertura dei contenuti della piattaforma SITAR è ulteriormente supportato da alcuni punti specifici dei riferimenti normativi già in parte precedentemente richiamati. Rinviando ad una prossima sede di discussione la trattazione analitica relativa a dati e documenti di natura non endo-procedimentale, in questa sede si ritiene utile focalizzare alcuni atti legislativi che forniscono le basi normative di riferimento per l'apertura degli elementi informativi endo-procedimentali detenuti dalla SSCol. Tali riferimenti salienti sono:

– D.lgs. 97/2016 che, modificando il D.lgs. 33/2013, ha introdotto la nozione dell' "accesso civico" ampliando a chiunque il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e imprimendo anche un nuovo impulso alle attività di pubblicazione «nei siti delle pubbliche

²⁰ D.lgs. 33/2013, art. 1: «La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (c. 1), «[...] nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali [...]» (c. 2); cfr. anche nota 21.

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione» (c. 2). L'accesso civico ha esteso la facoltà di conoscere i documenti amministrativi ben oltre il limite dell'«interesse diretto, concreto e attuale»²¹. Nel caso concreto della documentazione archeologica prodotta a fini endo-procedimentali, le ricadute sono evidenti: tutti gli utenti devono poter accedere all'intero pacchetto documentale relativo ad un procedimento amministrativo e, dunque, a: relazioni archeologiche, geologiche, antropologiche, schede di rilevamento a tracciato standard e non, elaborati topografici e grafici generali e di dettaglio plano-altimetrico, sezioni e prospetti, immagini fotografiche generali e particolari, tabelle di materiali archeologici, e altri documenti rilevanti al singolo procedimento amministrativo.

– D.lgs. 102/2015 che, in attuazione della Direttiva 2013/37/UE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Public Sector Information Directive)²², ha aggiornato il D.lgs. 36/2006 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e il CAD, in particolare in tema di riutilizzo a fini sia non commerciali, che commerciali anche di «documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (art. 1, c. 2), nonché delle relative esclusioni (art. 3, c. 1, lett. c, d)²³.

– D.lgs. 179/2016 che ha aggiornato lo stesso CAD, in particolare all'art. 53 (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni), c. 1-bis in merito alla pubblicazione del «catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati [...] e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati» e all'art. 59 (Dati territoriali), c. 3 in merito al «Repertorio nazionale dei dati territoriali».

²¹ L. 241/1990, art. 22, c. 1, lett. b. Si sancisce così «[...] la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (D.lgs. 33/2013, art. 2, c. 1).

²² <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information/>.

²³ Il decreto ha inoltre apportato aggiornamenti al D.lgs. 36/2006 in merito ai tempi di riscontro (art. 5), ai formati (art. 6), alle licenze (artt. 5 e 8) e alla tariffazione (art. 7) dei servizi di distribuzione di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché al riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte delle stesse pubbliche amministrazioni (art. 10) e agli eventuali accordi di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali (art. 11, c. 1-bis).

Le norme giuridiche sopra citate sono strettamente legate alle categorie di documenti endo-procedimentali e, pertanto, esse definiscono in maniera inequivocabile l'ambito giuridico-amministrativo entro il quale la SSCol può garantire la massima accessibilità, fruibilità e riutilizzo delle risorse informative digitalizzate all'interno della piattaforma SITAR²⁴. In tal senso, fatto salvo il pieno rispetto delle tutele di legge previste per talune categorie di informazioni e dell'esplicitazione degli autori del dato primario, tutti i "documenti amministrativi" di contenuto scientifico e/o tecnico possono e debbono essere resi pienamente aperti, accessibili e fruibili attraverso la piattaforma SITAR e, in particolare, tramite il WebAIS²⁵ e la Digital Library²⁶, garantendo a chiunque il pieno accesso all'interezza dei documenti pertinenti a ciascun procedimento amministrativo di tutela e conservazione di ogni bene archeologico e, in prospettiva, di ciascun bene culturale soggetto alle competenze istituzionali della Soprintendenza.

Questa è dunque l'attuale prospettiva che caratterizza l'approccio all'apertura dei contenuti digitali nell'ambito della SSCol e del Progetto SITAR, fermo restando che la piattaforma web può essere rimodulata in modo tale da allinearsi ad ogni prossima evoluzione che interverrà sul piano normativo. In tal senso, si auspica, tuttavia, un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero centrale al fine di agevolare la messa a disposizione dei dati da parte delle soprintendenze.

²⁴ Nel complesso, per i documenti endo-procedimentali si possono richiamare tutti i seguenti riferimenti giuridici rilevanti: L. 241/1990, art. 22, c.1, lett. d ("documento amministrativo"); art. 24 (limiti di accessibilità); D.P.R. 184/2006, art. 7, c. 2 (atti e documenti afferenti allo stesso procedimento); D.lgs. 33/2013, art. 1, c. 1 (accessibilità totale di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni) e c. 2 (amministrazione aperta e rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali); art. 2, c. 1 (accesso civico e tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti) e c. 2 (pubblicazione dei dati nei siti istituzionali); art. 2-bis, cc. 1 e 2 (amministrazioni interessate e altri soggetti presso cui si esercita l'accesso civico); art. 3, c. 1 (diritto alla conoscibilità dei dati pubblici); art. 4-bis, c. 2 (pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazioni dei dati economici); art. 5, c. 2 (diritto di chiunque all'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013) e c. 3 (assenza di limite di legittimazione soggettiva del richiedente l'accesso e di necessità di motivazione); art. 6 (garanzia della qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali); art. 7, c. 1 (pubblicazione in formato di tipo aperto e loro riutilizzo e obbligo di citazione della fonte e il rispetto dell'integrità dei dati); D.L. 83/2014, art. 12, c. 1-ter (pubblicazione integrale dei dati sui siti Internet delle strutture centrali o periferiche del MiBACT); D.lgs. 82/2005, art. 50, c. 1 (formazione, raccolta, conservazione e messa a disposizione di dati delle pubbliche amministrazioni); art. 53, c. 1-bis (pubblicazione sui siti istituzionali del catalogo di dati, metadati e relative banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, e dei regolamenti di accesso telematico e riutilizzo); Circolare MiBACT 01/2016, punti 8.4, 9.6, 12.3 (pubblicazione in rete di dati e documenti endo-procedimentali formati nel corso delle procedure di valutazione preventiva dell'interesse archeologico e accesso a tali risorse via web e senza registrazione e autenticazione).

²⁵ <http://webais.archeositarproject.it/>.

²⁶ <http://digitalibrary.archeositarproject.it/>.

3. LA POLITICA DEL SITAR SULLE LICENZE

3.1 *I metadati discriminanti nella gestione documentale del SITAR*

Fin dall'inizio, all'interno del modello dati SITAR, sono stati integrati specifici metadati che supportano il processo di identificazione degli elementi informativi endo-procedimentali e non endo-procedimentali, e dunque degli eventuali diritti di soggetti terzi relativamente ai documenti digitali sistemizzati e resi accessibili attraverso la piattaforma web della SSCol. Tale scelta è stata orientata anche dalla volontà di rendere sempre trasparente per l'utente finale l'origine del dato, esplicitando pertanto i riferimenti ad eventuali documenti non endo-procedimentali e alle loro licenze d'uso originali.

Nell'ambito delle quattro classi informative primarie del modello SITAR (procedimenti/interventi; evidenze/ritrovamenti; monumenti/complessi; dispositivi di tutela), tali metadati sono presenti sia al livello di ciascun record tabellare, che nei metadati semantici dei documenti d'archivio associati a ciascuna entità informativa (SERLORENZI 2011; SERLORENZI, JOVINE 2013; SERLORENZI *et al.* 2015a, 2015b, 2016a, 2016b). In tal senso rilevano i seguenti attributi delle rispettive classi informative:

- Origini dell'Informazione (OI), che identificano i singoli contesti di indagine, presentano come metadato discriminante il tipo di "metodologia di indagine"; nel caso in cui i valori ivi espressi si riferiscano esclusivamente all'analisi di fonti archivistiche o di fonti bibliografiche, dal punto di vista della documentazione digitale associata ad un'OI si avranno riferimenti a documenti non endo-procedimentali che non derivano da indagini o ricerche strettamente motivate da ragioni di tutela o conservazione di un bene culturale.
- Partizioni Archeologiche (PA), che rappresentano singole evidenze archeologiche, presentano quale metadato discriminante l'attributo "metodologia di acquisizione", selezionata tra una delle metodologie di indagine già associate all'OI di afferenza di ciascuna PA; in tal senso, il meccanismo è analogo ma evidentemente in subordine a quello che sussiste a livello dell'OI per poter distinguere tra le due tipologie giuridico-amministrative di documenti correlati.
- Unità Archeologiche (UA), che rappresentano i singoli complessi archeologici, non necessitano di particolari identificatori, dal momento che l'implementazione delle UA avviene per intero nell'ambito della Soprintendenza e a cura dei funzionari competenti. In questo caso, il discriminante è fornito direttamente dai metadati di ogni documento correlato con ciascun record di UA, che sono in grado di esplicitare l'autorialità (eventualmente estesa a consulenti e collaboratori) dello studio monografico del monumento o complesso; lo stesso avviene per le Partizioni Analitiche, un sotto-insieme specifico delle PA che consente di descrivere le singole parti crono-funzionali di ciascuna UA e che derivano, con essa, dalle analisi e dagli studi monografici di cui al paragrafo precedente.

– I Dispositivi di Tutela (DT) presentano analogamente quali elementi diretti di discriminare i metadati riguardanti la tipologia dei documenti digitali associati, dal momento che, esclusi a priori dalla pubblicazione tutti quei record ad uso interno dell’ufficio – le pratiche amministrative con le anagrafiche degli intestatari privati degli immobili soggetti ai dispositivi di tutela – e documenti procedurali contenenti dati personali e sensibili – quali avvisi di avvio del procedimento e notifiche degli atti, note di trascrizione – gli atti giuridici di pubblico dominio correlati con ciascun dispositivo di tutela possono, anzi devono essere pubblicati integralmente, pur nel rispetto delle vigenti tutele di legge.

A tali identificatori presenti nelle OI, PA, UA e DT si affiancano, come accennato, i metadati essenziali presenti nei singoli documenti digitalizzati in SITAR, relativi al soggetto produttore dell’atto, al tipo di documento, nonché alla data di emissione. L’insieme di tali informazioni permette così di identificare la natura endo-procedimentale o meno di ciascun elemento documentale, e di esplicitare sempre la titolarità dei soggetti pubblici o privati. Pertanto la piattaforma web del SITAR e, in particolare, il WebAIS e la Digital Library si possono configurare sulla base di tali metadati al fine di decidere le condizioni di accesso, visualizzazione dell’anteprima, download, linking, embedding e citazione sui social media di ciascuna risorsa informativa digitale, nonché di determinare l’associazione con un’opportuna licenza d’uso che viene abbinata in modo persistente al singolo oggetto digitale scaricato e dunque fruito esternamente alla piattaforma della SSCol.

3.2 Riflessioni sulle licenze d’uso dei contenuti informativi presenti nel SITAR

La natura del tutto peculiare del Progetto SITAR porta a prevedere il ricorso a licenze appositamente formulate, differenti da quelle offerte da Creative Commons (“licenze CC”) che, nelle diverse versioni note, non risultano sufficienti a coprire tutti gli aspetti legali sottesi all’apertura dei dati e documenti presenti nel sistema.

A tale riguardo, appare anzitutto condivisibile quanto evidenziato da Simone ALIPRANDI (in questo volume) circa la dubbia pertinenza delle licenze CC al caso specifico dei dati delle pubbliche amministrazioni e, più in particolare, del settore culturale. Il richiamo esplicito delle licenze CC al copyright e alla tutela della proprietà intellettuale, difatti, appare non del tutto calzante nel contesto della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico – caratterizzato dal perseguimento dell’interesse generale della collettività per il quale la pubblica amministrazione è tenuta ad aprire e diffondere i dati che detiene – anche in considerazione dei differenti utilizzi ammissibili delle risorse informative e della loro eterogeneità sul piano giuridico-amministrativo. Peraltro, più di qualche dubbio è motivato dalla esplicita rinuncia all’esercizio

dei diritti sull'opera da parte del soggetto licenziante – nel caso specifico della banca dati del SITAR, tale opzione si rivelerebbe non del tutto coerente rispetto alle considerazioni giuridico-amministrative fin qui formulate.

Inoltre, in tema specifico di Open Data, il CAD all'art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni), c. 3, lett. b, identifica quali «[...] dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato [...]». In tal senso, pertanto, le licenze CC non offrono ancora in ogni loro parte un riferimento giuridico esaustivo rispetto alle esigenze specifiche della piattaforma informativa della SSCol – di fatto comuni a molti altri contesti istituzionali – considerato, peraltro, che esse si trovano a escludere (comprensibilmente) dai rispettivi oggetti di licensing i “diritti di terzi” (CIURCINA 2013). Certamente le licenze CC costituiscono un paradigma molto utile di confronto per poter strutturare licensing policy che ben rispondono ad alcuni contesti giuridico-amministrativi caratterizzati da una minore eterogeneità delle fonti informative e documentali, e per evitare incoerenze a livello di licenze applicate alle “opere” originali, da un lato, e a quelle derivate (AGID 2016, 36).

In particolare, si nota come le licenze CC-0 e CC-BY abbiano riscosso un certo successo nello scenario italiano del patrimonio culturale, e in un primo tempo ne è stata ipotizzata l'applicazione anche in SITAR, in ragione del fatto che esse sono ampiamente diffuse nell'ambito di alcuni progetti europei (sul punto specifico cfr. anche NICCOLUCCI in questo volume).

Tuttavia, oltre al menzionato legame con la tutela della proprietà intellettuale, altri elementi concorrono all'emergere di qualche riflessione in più circa la loro effettiva rispondenza all'ambito del SITAR. Da un lato, difatti, è indicativa la previsione dello stesso gruppo di lavoro di Creative Commons circa la necessità di integrazioni ulteriori rispetto ai testi di base delle diverse versioni delle licenze CC, formalizzata con la messa a disposizione dell'“estensione” CCPlus²⁷. Al contempo, in riferimento al contesto delle pubbliche amministrazioni italiane, è importante rilevare anche quanto esplicitato dall'Agenzia per l'Italia Digitale nelle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, laddove si pone in evidenza «l'opportunità di verificare gli aspetti relativi a: titolarità dei dati secondo la competenza amministrativa; elaborazione di un'opera derivata, con il conseguente onere di citazione della fonte originale del dataset e di specifica attribuzione all'opera derivata; finalità per le quali i dati sono stati creati che eventualmente non consentono di renderli automaticamente disponibili in open data; responsabilità del titolare

²⁷ <https://wiki.creativecommons.org/wiki/CCPlus>; tale strumento viene identificato ufficialmente come «NOT a new or different license or any license at all, but a facilitation of more Permissions beyond ANY standard CC licenses».

rispetto al riutilizzo dei dati da parte di terzi e, nel caso, *specificare una nota legale*, che integra e accompagna la licenza» (AGID 2016, 36)²⁸.

È per tali ragioni che nel contesto specifico del Progetto SITAR ci si prefigge di lavorare alla definizione di distinte licenze di pubblicazione e riutilizzo²⁹. In particolare, rispetto ai documenti di contenuto prettamente amministrativo e tecnico-scientifico endo-procedimentali la licenza può basarsi sui seguenti riferimenti:

- 1) titolarità della SSCol o di altro ente o soggetto pubblico o privato³⁰;
- 2) doveri della SSCol in veste di costituente della banca dati pubblica³¹;
- 3) diritto *sui generis* relativamente alla banca dati del SITAR³²;
- 4) tutela e rispetto, dell'integrità della banca dati e dei singoli dati riutilizzabili³³, senza alcuna ulteriore restrizione, fatto salvo l'obbligo di citazione della fonte;

²⁸ D'altronde, in tema di licenze delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs. 36/2006, art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti), c. 1, stabilisce che: «Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard» e all'art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo) prevede che: «Gli schemi di licenze standard di cui all'articolo 5, comma 1, contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento» (c. 1), e, inoltre, che: «Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza» (c. 2).

²⁹ Gli strumenti di data licensing della piattaforma SITAR verranno a breve pubblicati sul portale web <http://archeositarproject.it/>, insieme al documento di termini di accesso e uso delle applicazioni web, e abbinati persistentemente ad ogni dato e documento digitale accessibile e scaricabile attraverso la piattaforma informativa della SSCol.

³⁰ Nel rispetto del dettato del CAD, art. 1, c. 1, lett. cc, e art. 50, c. 3-bis «Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato», nonché del D.lgs. 36/2006, art. 2, c. 1, lett. i.

³¹ Ai sensi del CAD, art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni), c. 2 «I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta», e ai sensi della L. 633/1941, art. 64-sexies (nessuna autorizzazione per accesso o consultazione della banca di dati per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non di impresa; citazione della fonte; impiego della banca di dati per procedure amministrative o giurisdizionali), art. 71-quinquies (eventuali accordi con le associazioni di categoria rappresentative degli utenti; ubiquità dell'accesso a dati e documenti sulla base di accordi contrattuali).

³² Ai sensi della L. 633/1941, art. 1, c. 2 (tutela delle banche di dati), art. 2, c. 9 (tutela delle banche di dati non estesa al loro contenuto e diritti esistenti su quest'ultimo impregiudicati), art. 64-quinquies (diritto esclusivo di eseguire o autorizzare riproduzioni permanenti o temporanee, totali o parziali, o altri adattamenti e modifiche della banca di dati) e, infine, artt. 102 bis e 102 ter (diritti del costituente e dell'utente della banca dati).

³³ Ai sensi del D.lgs. 33/2013, art. 7, c. 1, e del D.lgs. 36/2006, del CAD e del D.lgs. 196/2003.

5) accettazione da parte dell'utente dei termini legali esplicitati dalla licenza SITAR, quale accordo tra le parti per un utilizzo deontologicamente ed economicamente opportuno delle risorse informative digitali e delle applicazioni della piattaforma.

Rispetto, invece, ai documenti non endo-procedimentali di contenuto scientifico e tecnico formati nell'ambito di specifici progetti di ricerca scientifica, deve essere applicata una licenza diversa: essa deve esplicitare tutte le principali categorie di dati e documenti non endo-procedimentali, e può basarsi sia sui riferimenti sopra richiamati, sia sulle seguenti norme:

1) L. 633/1941 per quel che attiene ad eventuali diritti d'autore, di costituire di banca dati o comunque diritti esclusivi su opere o loro parti che sono presenti nel SITAR, per le ragioni di integrazione documentale richiamate in precedenza.

2) Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 107-110 in tema di riproduzione dei beni culturali per finalità individuali e di studio, o per fini di lucro, e artt. 122-127 in tema di accesso ai documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico.

Infine, in entrambe le licenze SITAR si dovrà integrare un'apposita sezione di riferimenti e procedure collaborative tra Soprintendenza e utenti, utili a sanare eventuali lacune in ordine alla titolarità e all'autorialità di dati di base, documenti scientifici e tecnici e loro ulteriori elaborazioni.

3.3 Formati aperti per la pubblicazione e diffusione dei contenuti del SITAR

Si ritiene opportuno condividere in questa sede anche alcune prime considerazioni sui formati più opportuni che verranno impiegati nella Digital Library SITAR, sia per l'archiviazione di documenti amministrativi che per l'output connesso al download delle risorse informative della piattaforma. A tale riguardo, il D.lgs. 36/2006, art. 6 (Formati disponibili), c. 1 dispone alcuni punti procedurali in merito alla fornitura di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai richiedenti: «Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione».

Al contempo, va tenuto in conto quanto è previsto dal CAD agli artt. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) e 44 (Requisiti per la gestione

e conservazione dei documenti informatici), in tema di validità legale delle riproduzioni digitali di atti e documenti e di obblighi di conservazione e accesso, in particolare: «Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso» (art. 43, c. 1-bis).

Per ottemperare alle disposizioni suddette e, al contempo, per ottimizzare la gestione documentale, nell'ambito della piattaforma SITAR un passo in avanti si potrà compiere introducendo l'uso del PDF/A nelle sue differenti versioni. Difatti, il PDF/A è riconosciuto dall'attuale quadro normativo nazionale quale formato aperto per l'archiviazione digitale, in particolare nell'Allegato 2 al D.P.C.M. del 03/12/2013³⁴. Inoltre, esso già presenta un'ampia casistica di applicazioni specifiche anche nel settore del patrimonio informativo pubblico e presso numerose istituzioni culturali (MORRISSEY 2012; DRÜMMER, CHANG 2013; ARMS *et al.* 2014). In tale direzione, nell'implementare le nuove funzioni della Digital Library della piattaforma SITAR si potranno sfruttare tutte le opportunità offerte da tale formato e dalle diverse estensioni da cui tuttora è interessato, con un'attenzione particolare rivolta naturalmente agli aspetti dell'interoperabilità tra sistemi informativi pubblici.

3.4 *Aspetti di sostenibilità dei servizi informativi della piattaforma SITAR*

Per concludere, occorre affrontare un ultimo argomento che concerne i criteri di attivazione di servizi informativi pubblici, specie in tema di cessioni a titolo oneroso dei dati rispetto al quale il dibattito culturale e il percorso legislativo sono ben lontani da essere conclusi, ed emergono talune riserve sulla convenienza per le pubbliche amministrazioni di chiedere un compenso per il rilascio dei dati (ALIPRANDI in questo volume; MODOLO in questo volume). D'altro canto, è altrettanto importante e non procrastinabile una riflessione in merito agli aspetti della sostenibilità concreta dei nuovi sistemi informativi pubblici, laddove la loro implementazione e manutenzione comportano sensibili costi e, in ogni caso, una opportuna organizzazione delle risorse umane ed economiche per le amministrazioni titolari, sempre più afflitte da continui tagli ai rispettivi bilanci.

All'interno del progetto SITAR non si è giunti ancora ad una scelta in tale direzione, anche se nell'ambito della SSCol sono stati sperimentati negli anni differenti approcci al tema della sostenibilità di taluni progetti, che di

³⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" ([http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf)).

fatto hanno portato fondi apprezzabili per l'amministrazione³⁵. Oggi si tratta di individuare un compromesso tra il pieno accesso alle risorse informative del SITAR e le necessità gestionali e amministrative connesse con il loro mantenimento e miglioramento. Va infatti rilevato che i costi di mantenimento possono essere garantiti solo in funzione di un impegno economico importante e costante negli anni che, ad oggi, pochissime soprintendenze sarebbero in grado di sostenere. Sicuramente la complessità del caso di Roma richiede maggiori risorse, ma l'estensione territoriale di intere regioni, anche in considerazione delle soprintendenze uniche recentemente istituite, non comporterebbe costi inferiori rispetto a quelli del SITAR. Pertanto, la possibilità di coprire almeno le spese di funzionamento dei sistemi potrebbe indurre le amministrazioni a fornirsi di piattaforme web per esporre pubblicamente i propri dati.

L'indirizzo normativo, del resto, è molto chiaro e le Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico offrono un utile richiamo alle opzioni attualmente a disposizione delle pubbliche amministrazioni³⁶,

³⁵ Cfr. i due progetti FotoSAR (<http://www.fotosar.it/>) e Domus Aurea (<http://archeorama.beniculturali.it/cantieredomusaura/donazioni-on-line-progetto-domus-aurea/>).

³⁶ AGID 2016, 37: «Premesse le azioni di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali (artt. 50 e 58 del CAD), che avvengono esclusivamente a titolo gratuito, nel caso dell'Open Data si suggeriscono azioni volte a renderli disponibili esclusivamente a titolo gratuito. Tuttavia, è prevista la possibilità di richiedere per il riutilizzo dei dati un corrispettivo specifico, limitato ai costi sostenuti effettivamente per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei dati. In tali casi, come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, AgID determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard da applicare, pubblicandole sul proprio sito istituzionale, sulla base del "Metodo dei costi marginali" esplicitato nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 contenente, tra gli altri, gli orientamenti sulla tariffazione». Al contempo, il CAD all'art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni), c. 3, lett. b, definisce che: «Agli effetti del presente Codice legislativo si intende per: [...] b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: [...] 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo». Inoltre, il richiamato D.lgs. 36/2006, art. 7 (Tariffazione) stabilisce: «I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione» (c. 1); «Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi; b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione» (c. 3); «Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate» (c. 6). Nonché, in tema di adeguamento dei servizi di ricerca da mettere a disposizione degli utenti, rileva il successivo art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili), c. 1: «Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove

prevedendo in prima istanza una modalità di accesso gratuita e solo successivamente la possibilità di un ricorso a modalità alternative rispetto alla completa gratuità.

In questa ottica, le valutazioni in corso da parte del Progetto SITAR sono rivolte ad individuare la migliore soluzione di compromesso tecnologico ed economico in grado di garantire il più ampio accesso ai dati di base e alle risorse informative su di essi strutturate, riflettendo se sia istituzionalmente e amministrativamente conveniente pensare ad una copertura dei «costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione» (AGID 2016, 37), da parte degli utenti della piattaforma della SSCol e in ragione proporzionale al suo utilizzo. Probabilmente l'approccio più opportuno potrebbe essere un ricorso integrato a: 1) alcune app gratuite dedicate alla ricerca e fruizione avanzata dei contenuti digitali del SITAR; 2) canoni di servizio specificamente studiati e calibrati solo per alcune categorie di utenza, come avviene nel caso del sistema informativo pubblico SISTER per i dati ipo-catastali; 3) formule di crowdfunding e sponsorizzazione di soggetti privati. Occorre, in ultima analisi, elaborare un prospetto di costi e benefici e, soprattutto, poter fare affidamento su linee di indirizzo chiare da parte del MiBACT.

4. CONCLUSIONI

La disamina della normativa condotta in questo contributo e negli altri che lo hanno preceduto in altre sedi di discussione ha lo scopo di chiarire l'indirizzo del SITAR, che dalla sua nascita persegue il fine di mettere a disposizione degli utenti i dati nel modo più ampio e più aperto possibile. La volontà di dimostrare in termini giuridici che alcune prerogative vanno riportate in capo allo Stato non va letta nella direzione di un conservatorismo a discapito del libero pensiero di numerosi e validissimi professionisti che operano quotidianamente al fianco dei funzionari delle soprintendenze, bensì nell'ottica di comprendere quale spiraglio nell'apparato normativo consenta il superamento degli ostacoli che si frappongono sulla strada della condivisione e della creazione partecipata della conoscenza archeologica.

In base a quanto sopra enucleato, è ormai chiaro che proprio ricondurre la paternità – o maternità che dir si voglia, comunque nel senso della piena titolarità – di alcune tipologie di dati in capo allo Stato ha il fine precipuo di renderli fruibili e aperti a tutta la collettività. L'ente statale ha, infatti, l'obbligo di garantire una reale inclusività, il riconoscimento dei diritti collettivi e, grazie alla democrazia dell'informazione, permettere ai singoli di trarre

possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni».

giovanamento nell'uso e riuso – anche commerciale – dei dati della pubblica amministrazione. Crediamo, infatti, che questo sia sempre stato l'indirizzo del legislatore, anche se purtroppo a volte la poca chiarezza interpretativa sul piano giuridico ha generato una spiacevole deriva che ha comportato la chiusura pressoché totale dei documenti delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia proprio lo Stato, in quanto unione di tutti i cittadini, ha il dovere di permettere l'accesso al patrimonio documentale comune, prodotto e conservato nel perseguimento di pubbliche finalità.

Si auspica, dunque, che la disamina presentata in questa sede possa offrire validi spunti di riflessione ai molti colleghi e gruppi di lavoro da tempo impegnati sul fronte dell'apertura di dati e risorse scientifiche, in particolare di natura archeologica, a vantaggio degli utenti dei rispettivi sistemi informativi pubblici. Più in particolare, la speranza è che le posizioni fin qui condivise possano rappresentare un valido termine di confronto per le soprintendenze e gli altri istituti del MiBACT che, per proprie competenze ed esigenze amministrative, si trovano a dover strutturare nuove politiche di data licensing e che riconoscono la validazione e l'apertura dei dati quali processi primari di innovazione istituzionale e sociale.

Sarebbe certamente un vantaggio notevole se il processo virtuoso di *condivisione – riconoscimento morale – responsabilità scientifica – validazione partecipata* fosse incentivato da un reale beneficio in termini di meccanismi premiali e utilmente spendibili in ambito lavorativo, accademico o scientifico per il professionista che voglia condividere le proprie ricerche, e anzi il MiBACT per primo dovrebbe apprezzare e riconoscere il capillare lavoro svolto dai professionisti che da anni suppliscono alla cronica carenza di personale e permettono di assicurare la tutela del territorio.

La certezza, in ogni caso, è che questa rotta verso la piena condivisione delle risorse informative detenute dalle pubbliche amministrazioni sia quella più opportuna e in tal senso è sempre più netta la percezione che sia solo una questione di tempo perché si possa approdare ad un orizzonte di maggiore e più pervasiva apertura e di costruzione realmente partecipativa della conoscenza scientifica.

MIRELLA SERLORENZI, ILARIA JOVINE

Soprintendenza Speciale per il Colosseo
e l'Area archeologica centrale di Roma – Progetto SITAR
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mirella.serlorenzi@beniculturali.it
ilaria.jovine@beniculturali.it

ANDREA DE TOMMASI

Progetto SITAR
adt.andrea.detommasi@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

- AGID 2016, *Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico*, Roma, Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.dati.gov.it/content/linee-guida-open-data-2016/>); ultimo accesso: 10/01/2017).
- ARMS C., CHALFANT D., DEVORSEY K., DIETRICH C., FLEISCHHAUER C., LAZORCHAK B., MORRISSEY S., MURRAY K. 2014, *The Benefits and Risks of the Pdf/A-3 File Format for Archival Institutions and NDSA Report*, Washington, The Library of Congress (<http://lcweb2.loc.gov/master/gdc/lcpubs/2013655115.pdf>); ultimo accesso: 08/03/2017).
- BELLINI F., PASSANI A., KLITSI M., VANOBBERGHEN W. 2016 (eds.), *Exploring Impacts of Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation*, Roma, Eurokleis Press (<https://www.researchgate.net/publication/305767069/>); ultimo accesso: 01/03/2017).
- BOSCOLO P., CORDASCO G., DE DONATO R., MALANDRINO D., PALMIERI G., PALMISANO E., PETTA A., PIROZZI D., SCARANO V., SERRA L., SPAGNUOLO C., VICIDOMINI L. 2016, *Engagement of citizens through the co-creation of Open Data: the Prato Wi-Fi coverage extension Use Case*, in *Conferenza GARR 2016 (Firenze 2016)*, Roma, GARR (<http://www.eventi.garr.it/conf16/home/materiali-conferenza-2016/paper/11-conf2016-paperboscolo/file>); ultimo accesso: 02/03/2017).
- CLUBB N.D., LANG N.A.R. 1996, *Learning from the achievements of Information Systems; the role of the post-implementation review in medium to large scale systems*, in H. KAMERMANS, K. FENNEMA (eds.), *Interfacing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95*, Vol. I, «Analecta Praehistorica Leidensia», 28, Leiden, Institute of Prehistory-University of Leiden, 73-80 (http://proceedings.caaconference.org/paper/09_clubb_lang_caa_1995/); ultimo accesso: 03/03/2017).
- CIURCINA M. 2013, *Parere legale sul Portale Mappa Open Data*, «MapPapers», 2-III, 87-106 (http://mappaproject.arch.unipi.it/wp-content/uploads/2011/08/MapPapers_15_parere.pdf); ultimo accesso: 25/01/2017).
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2013, *Beni culturali: brevi note sui dati e sul loro uso pubblico alla luce delle recenti modifiche legislative*, in SERLORENZI 2013, Supplemento 4, 35-44.
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2016, *Considerazioni sugli Open Data dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Il decreto Artbonus: cosa cambia per la riproduzione dei beni culturali*, in P. BASSO, A. CARAVALE, P. GROSSI (eds.), *ARCHEOFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IX Workshop (Verona 2014)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 8, 35-41.
- DRÜMMER O., CHANG B. 2013, *PDF/UA in a Nutshell. Accessible Documents with PDF*, Berlin, Association for Digital Document Standards (<https://www.pdfa.org/publication/pdffua-in-a-nutshell/>); ultimo accesso: 08/03/2017).
- EC 2015, *Quality of Public Administration – A Toolbox for Practitioners*, Luxembourg, Publications Office of the European Union (<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13803&langId=en>); ultimo accesso: 03/04/2017).
- EC 2017, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. “Building a European Data Economy”*, 10/01/2017 (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy/>); ultimo accesso: 03/04/2017).
- ESF 2011, *European Peer Review Guide. Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures*, Strasbourg, European Science Foundation (http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf); ultimo accesso: 05/03/2017).
- ICCU 2015, *Accesso aperto al patrimonio culturale digitale e linked open data: strategie, progetti e nuove opportunità (Roma 2015)*, Roma, MiBACT-ICCU (<http://www.otebac.it/index.php?it/22/archivio-eventi/260/roma-workshop-accesso-aperto-al-patrimonio-culturale-digitale-e-linked-open-data-strategie-progetti-e-nuove-opportunit%C3%A0>); ultimo accesso: 06/03/2017).
- JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2015, *SITAR e open data: alcune riflessioni sulla messa in rete della banca dati*, in SERLORENZI, LEONI 2015, 107-114.

- MAPPA 2012, *Opening the Past. Archaeological Open Data (Pisa 2012)*, Pisa, Università di Pisa – MAPPA Project (http://www.mappaproject.org/wp-content/uploads/2011/08/OP2013_pre_atti_rid.pdf; ultimo accesso: 01/03/2017).
- MAPPA 2013, *Opening the Past 2013. Archaeology of the Future (Pisa 2013)*, Pisa, Università di Pisa – MAPPA Project (http://www.mappaproject.org/wp-content/uploads/2011/08/OP2013_pre_atti_rid.pdf; ultimo accesso: 01/03/2017).
- MiBACT 2014, *Patrimonio culturale digitale e turismo. Raccomandazioni per le istituzioni culturali*, Roma, MiBACT-ICCU (<http://www.otebac.it/index.php?it/363/patrimonio-culturale-digitale-e-turismo/>; ultimo accesso: 03/04/2017).
- MODOLO M. 2017, *Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali*, «Reti Medievali Rivista», 18, 1 (DOI 10.6092/1593-2214/5066; ultimo accesso: 20/03/2017).
- MORRISSEY S.M. 2012, *The Network is the format. PDF and the long-term use of digital content*, in AA.VV., *IS&T Archiving Conference ARCHIVING 2012*, Red Hook, Curran Associates, 200-203.
- RONZINO P. 2016, *InDarD 2015. L'integrazione dei dati archeologici digitali - Esperienze e prospettive in Italia. Proceedings del Workshop "L'integrazione dei dati archeologici digitali - Esperienze e prospettive in Italia 2015" (Lecce 2015)*, CEUR Workshop Proceedings, 1634, Aachen, Ruzicka Piskac (<http://ceur-ws.org/Vol-1634/>; ultimo accesso: 06/03/2017).
- SERLORENZI M. 2011 (ed.), *SITAR – Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, Atti del I Convegno (Roma 2010)*, Roma, Iuno Edizioni.
- SERLORENZI M. 2013 (ed.), *ARCHEOFOSS Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del VII Workshop (Roma 2012)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 4.
- SERLORENZI M., JOVINE I. 2013 (eds.), *SITAR – Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Atti del II Convegno (Roma 2011)*, Roma, Iuno Edizioni.
- SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2013, *Archeologia e Open Data. Stato dell'arte e proposte sulla pubblicazione dei dati archeologici*, in SERLORENZI 2013, 60-78.
- SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2016, *Open Data in archeologia: una questione giuridica o culturale?*, in P. BASSO, A. CARAVALE, P. GROSSI (eds.), *ARCHEOFOSS. Atti del IX Workshop Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica (Verona 2014)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 8, 51-58.
- SERLORENZI M., LEONI G. 2015 (eds.), *Il SITAR nella rete della ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa. Atti del III Convegno (Roma 2013)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 7.
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A. 2015, *La piattaforma webSITAR: un nuovo Knowledge Management System per l'Archeologia Pubblica del territorio metropolitano di Roma*, in A. CHIANESE, F. BIFULCO (eds.), *LOSAI. Laboratori Open su Arte Scienza ed Innovazione. Proceedings*, Napoli, DataBencArt – CONOIR, 101-110 (<https://www.researchgate.net/publication/289522088/>; ultimo accesso: 05/03/2017).
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A., VARAVALLO A. 2015, *A retrospective on GIS and AIS platforms for Public Archaeology in Italy. Searching backward for roots and looking onwards for new methodological road-maps*, in F. GILIGNY, F. DJINDJIAN, L. COSTA, P. MOSCATI, S. ROBERT (eds.), *CAA2014. 21st Century Archaeology. Concepts, Methods and Tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Paris 2014)*, Oxford, Archaeopress, 17-28.
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A., VARAVALLO A. 2016, *SITAR - Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma: processi, metodi, strumenti e contenuti per l'informazione territoriale archeologica sul web*, in A. SCIANNA, M.L. SCADUTO (eds.), *Atti del XV Meeting degli utenti italiani GRASS e GFOSS del 2014*, «Bollettino SIFET», 4 (<http://sifet.org/index.php/component/phocadownload/category/45-scienza-science/>; ultimo accesso: 02/03/2017).

STOKES M., BAECK P., BAKER T. 2017, *What Next for Digital Social Innovation? Realising the Potential of People and Technology to Tackle Social Challenges*, Bruxelles, European Commission - Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology (<http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsireport.pdf>; ultimo accesso: 04/03/2017).

ABSTRACT

Recently, some fundamental updates of the Italian legislative framework clarified the topics of public access to and dissemination of data held by public administrations. Specifically, three legislative decrees broadened the scope of the existing laws and regulations to 1) allow public and private users to access more easily “public data”, 2) stimulate public administrations to better improve their data delivery systems, and 3) activate both new freely and pay-per-download data provisioning procedures, for the benefit of both public and private users. In this evolving scenario, during the last ten years the SITAR Project demonstrated that for the Public Archaeology of Rome and its broad territory it is necessary to 1) achieve a “total accessibility” of scientific data, also through participative processes and tools allowing ubiquitous access to and real integration, and consequently, validation of information; 2) engage in this participation all users involved in data and knowledge (re-)production and sharing, from scientists and scholars, to public administrators and officers, up to professionals as well as members of the public and all other stakeholders. In this paper, the authors deal with the newly designed SITAR Project data licensing policy illustrating the legal bases on what the SITAR administrative procedures are being implemented and experimented about data openness and their public access and use. The authors also try to offer a contribution to the long cultural debate of these last decades about interrelationships between scientific research and administrative actions of public bodies, “public access” to data and legal reservations, “creativity” in archaeology and copyright/copyleft of scientific data produced by public administrations and/or professionals on behalf of the former.